



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE CONTROLLATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.09.2016



Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo delle Isole Ecologiche Controllate disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti, attivate dal Comune di Ozieri nei seguenti siti:

SITO	FOGLIO	MAPPALE
San Nicola	51	66
Fraigas	41	8
Punta Bainzu Canu /Binzas de mela	64	136
Casiddone	Unione fogli 71/64/89	
Su Rizzolu	39	140
Zona Industriale Chilivani	46	291
Sant Antioco di Bisarcio	41	8

2. Le isole ecologiche controllate integrano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nell'agro e nei quartieri periferici del Comune di Ozieri permettendo, il conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani come indicati all'art.6 , esclusivamente, agli utenti autorizzati.

3. Le modalità di conferimento nelle isole ecologiche controllate vengono predisposte al fine di regolamentare l'utilizzo delle stesse da parte dei soggetti ammessi al conferimento, consentire la suddivisione dei rifiuti in base alla loro natura ed al loro smaltimento incentivando il recupero dei materiali riciclabili e individuando, nel rispetto della normativa vigente, modalità di controllo sulla corretta differenziazione dei rifiuti da parte dei singoli utenti.

Art. 2 – RESPONSABILE COMUNALE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile comunale del servizio è nominato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ove è incardinato il Servizio Ambiente, tra i funzionari assegnati al predetto servizio.

Art. 3 – GESTIONE

1. La gestione delle Isole Ecologiche Controllate sarà a cura della Società, che ha in appalto il

servizio di raccolta differenziata dei rifiuti gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni del Logudoro, di cui fa parte il Comune di Ozieri.

2. Il Gestore individua gli utenti e rilascia le eventuali autorizzazioni all'uso delle isole ecologiche fornendo i materiali necessari, ivi comprese le chiavi d'accesso in comodato d'uso.
3. Il Gestore trasmette l'elenco degli utenti autorizzati, per ogni isola, comunicando immediatamente le eventuali variazioni al Responsabile comunale.
4. Il Gestore può individuare ulteriori forme di controllo, in particolare, a garanzia di quanto contenuto nei successivi art. 4 e 6.
5. All'atto dell'affidamento in gestione viene redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Comune di Ozieri e soggetto gestore, con cui si individua la dotazione di ciascuna isola ecologica.

Art. 4 - ACCESSO

1. L'accesso e l'utilizzo delle Isole Ecologiche è consentito esclusivamente ai soggetti accreditati al servizio e in possesso dell'apposita chiave.
2. Possono essere autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Ozieri servito da una Isola Ecologica di cui all'art.1 e iscritti a ruolo TARI individuati dal Gestore.
3. Possono essere autorizzati, previa richiesta mediante l'apposito modulo di domanda di accreditamento al servizio anche utenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, pur non domiciliati nel territorio servito dall'Isola ecologica qualora in possesso di abitazione secondaria ubicata nel territorio servito a mezzo isola ecologica e siano iscritti a ruolo TARI anche per tale abitazione.
4. L'accesso all'utenza per l'utilizzo del servizio è consentito durante gli orari e i giorni stabiliti per l'apertura dell'Isola Ecologica, comunicati dal Gestore e resi noti mediante cartello apposto in loco.
5. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, dipendenti del gestore, in ragione delle mansioni affidate e per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione del Gestore del Servizio.

Art. 5 – COSTI DEL SERVIZIO

1. L'accREDITAMENTO al servizio è gratuito per gli utenti regolarmente iscritti a ruolo TARI e

che risultano in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti.

2. Tutti gli utenti accreditati al servizio riceveranno gratuitamente una chiave per l'utilizzo dell'isola ecologica. La chiave è di proprietà del Comune di Ozieri che la concede, per il tramite del Gestore del servizio in comodato d'uso all'utente, per il periodo di accreditamento al servizio.

4. Il Comune di Ozieri o il Gestore del servizio può richiedere in qualsiasi momento la restituzione della chiave:

- a) per il mancato rispetto e/o possesso dei requisiti previsti al precedente art. 4;
- b) qualora si ravvisino una o più delle inadempienze stabilite nell'art. 8 del presente regolamento;
- c) qualora un utente risulti inadempiente nei pagamenti della tassa comunale sui rifiuti;
- d) il rifiuto della consegna della chiave da parte dell'utente è sanzionato così come stabilito dall'art. 10 del presente regolamento;
- e) gli utenti che smarriscono la chiave o la danneggiano in modo irrecuperabile o ne subiscono il furto, possono richiedere un duplicato della stessa per un importo stabilito dal Comune di Ozieri;
- f) l'utilizzo del servizio implica la completa accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 6 – MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative indicate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le tipologie di rifiuti differenziati ammessi ad essere conferiti nelle Isole ecologiche sono:

- SECCO INDIFFERENZIATO
- UMIDO
- PLASTICA
- CARTA/CARTONE
- ALLUMINIO
- VETRO

Possono essere introdotti rifiuti differenziati diversi da quelli consentiti nel presente articolo solo previa comunicazione, congiunta, da parte dei soggetti individuati all'art.2 del presente regolamento e la disponibilità, nel sito, degli appositi contenitori.

Art. 7 - OPERATORI DEL SERVIZIO

1. Sono Operatori del servizio i soggetti incaricati dal Gestore del servizio di prelevare e avviare a recupero o smaltimento i rifiuti;
2. gli operatori del servizio, se presenti al momento del conferimento, devono, su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente.
3. gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno l'obbligo:
 - a) di verificare il corretto utilizzo da parte degli utenti del servizio;
 - b) di controllare che i rifiuti vengano conferiti in modo corretto in base alla tipologia e di segnalare tempestivamente al Gestore del servizio, che valuterà eventualmente se comunicare tale inadempienza al Responsabile Comunale del Servizio;
 - c) di provvedere agli adempimenti di competenza come stabilito dal datore di lavoro/Gestore del servizio;
 - d) di provvedere alla pulizia dell'isola ecologica e delle aree limitrofe qualora non fossero in condizioni decorose a causa di conferimenti non corretti.

Art. 8 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Gli utenti sono obbligati a:

- a) rispettare tutte le norme del regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli Operatori del servizio;
- b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell'Isola Ecologica;
- c) effettuare, preliminarmente, in modo accurato, la differenziazione dei rifiuti conferiti, così come stabilito nell'art. 6 del presente regolamento o comunque con le indicazioni generali stabilite per la raccolta differenziata territoriale;
- d) eseguire attentamente e con la massima correttezza le operazioni di conferimento, assicurandosi di conferire il rifiuto nel cassonetto idoneo;
- e) restituire la chiave, in caso di negligenza nell'utilizzo del servizio entro 7 giorni dalla formale e motivata esplicita richiesta, del Gestore del servizio.

Art. 9 – DIVIETI

Nell'isola ecologica è vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato e non accreditato al servizio;
- b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte nel presente regolamento;
- c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme presenti nel regolamento;
- d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare gli obblighi imposti all'utente nel presente regolamento;
- e) scaricare rifiuti di qualunque genere al di fuori dello spazio di conferimento del servizio;
- f) conferire da parte di utenze domestiche residenti sul territorio, rifiuti prodotti in altro territorio comunale.

Art. 10 – CONTROLLO

1. Le attività di controllo in materia avvengono:
 - su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - su segnalazione anche verbale da parte del Gestore e/o degli Operatori del servizio;
 - su richiesta da parte del Responsabile comunale del Servizio;
 - su diretta iniziativa del Servizio di Polizia Locale e/o dell'Ufficio del Vigile Ambientale.
2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale si avvarrà di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle Isole Ecologiche.

Art. 11- SANZIONI

1. Chiunque viola i divieti di cui all'art. 9 lettera a) b) c) d) e) è punito con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
2. Chiunque viola il divieto di cui all'art. 9 lettera f) è punito con una sanzione amministrativa da € 75 a € 500,00;

3. Chiunque viola l'obbligo di restituzione della chiave così come stabilito dall'art.5 lettera e) è punito con una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00;
4. Le procedure sanzionatorie previste dal presente Regolamento sono applicate dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all' art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni;
5. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e successive modifiche;
6. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' art. 17 della L. n. 689/1981 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg da parte del trasgressore è il Dirigente del Settore Ambiente del Comune;
7. È comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre Leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
8. Nel caso la violazione riguardi rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossico, nocivi o comunque pericolosi si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
9. L'eventuale inottemperanza alle Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Settore Ambiente relative all'oggetto del presente Regolamento è punita con una sanzione pecuniaria da €.75,00 a € 500,00.

Art. 12 – ISOLA ECOLOGICA CONTROLLATA QUARTIERE DI SAN NICOLA

L'isola ecologica controllata del quartiere San Nicola è destinata prevalentemente ai residenti nel quartiere che manifestino al Gestore, per iscritto, particolari esigenze nonché ai cittadini residenti nell'agro circostante il quartiere (zone coincidenti col seggio elettorale) individuati e autorizzati dal Gestore del servizio.

Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici (15) giorni dall'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le

ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

- 2.** Per eventuali esigenze contingibili e urgenti non previste nel presente regolamento, inerenti la gestione e l'organizzazione delle Isole Ecologiche Controllate potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco, sentito il soggetto gestore.